



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Generale

AOODRPU Prot.n.4836

Bari, 21 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
- VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.107 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
- VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
- VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.107/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 2 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
- VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.107/2016 relativo ai posti di sostegno della scuola primaria ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.107/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativo ai posti di sostegno della scuola primaria;

VISTO il decreto prot.n. 1770 del 1 febbraio 2017 con il quale è stata approvata la nuova graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con ddg n. 107 del 23 febbraio 2016 in ordine ai posti di sostegno su indicati per la regione Puglia;

VISTE le note prodotte da n. 2 candidati inseriti nella su indicata graduatoria i quali hanno fatto presente di aver avuto un punteggio maggiorato nella valutazione dei titoli di servizio in quanto risulta essere stato valutato il servizio prestato dagli stessi per il sostegno nella scuola dell'infanzia, servizio non soggetto a valutazione ai sensi capo D, punto D.1.1, del D.M. n.94 del 23.2.2016 – Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente - ;

RITENUTO quindi di dover procedere ad una nuova convocazione della commissione giudicatrice in questione per l'esame delle note su indicate;

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice ha proceduto all'esame delle note su indicate nonché ad una revisione di tutti i candidati inseriti in graduatoria per quanto riguarda i titoli di servizio in quanto il servizio prestato su posti di sostegno per la scuola dell'infanzia non è soggetto a valutazione ai sensi del capo D, punto D.1.1 del D.M. n. 94 del 23.2.2016 per il concorso per posti di sostegno per la scuola primaria, ed ha successivamente predisposto una nuova graduatoria relativa ai posti di sostegno su indicati per la regione Puglia;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in sede di autotutela stante l'immediatezza ed il pubblico interesse concreto individuato nel ripristino dei principi di legalità dell'attività amministrativa e di quello di buona amministrazione, con l'annullamento del precedente decreto prot. n. 1770 del 1 febbraio 2017 con allegata la nuova graduatoria di merito e quindi con l'emanazione di un nuovo decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito così come predisposta dalla commissione giudicatrice;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;

RITENUTO quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.107 del 23/2/2016 di dover approvare le graduatorie di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

DECRETA

Il precedente decreto prot.n. 1770 del 1 febbraio 2017 con allegata la nuova graduatoria definitiva relativa ai posti di sostegno della scuola primaria è annullato.

Ai sensi dell'art.9, comma 3, è approvata la nuova graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.107 del 23/2/2016 relativo ai posti di sostegno della scuola primaria per n. 127 posti per docente per la Regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.

La precitata nuova graduatoria generale definitiva di merito è stata formulata ai sensi dell'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.107/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge".

La stessa graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri